

Novità fiscali del 31 maggio 2011

Pubblicato il 31 maggio 2011

“Spesometro”: circolare Entrate sulle comunicazioni telematiche al fisco; elementi da indicare nella comunicazione telematica; termini di invio della comunicazione e sanzioni; piccola proprietà contadina, agevolazione ok dopo i 5 anni; monopoli & lotto: istituiti codici tributo; extraue espulsi in attesa di istruzioni per sanatoria lavoro domestico; cessione del quinto della pensione: variazione tasso di riferimento della convenzione INPS; Commercialisti: guida operativa alle erogazioni liberali verso il non profit

Indice:

- 1) “Spesometro”: Circolare Entrate sulle comunicazioni telematiche al fisco
- 2) “Spesometro”: Elementi da indicare nella comunicazione telematica
- 3) “Spesometro”: Termini di invio della comunicazione e sanzioni
- 4) Piccola proprietà contadina, agevolazione ok dopo i 5 anni
- 5) Monopoli & lotto: istituiti codici tributo
- 6) Extraue espulsi in attesa di istruzioni per sanatoria lavoro domestico
- 7) Cessione del quinto della pensione: Variazione tasso di riferimento della Convenzione INPS
- 8) Commercialisti: Guida operativa alle erogazioni liberali verso il non profit

1) “Spesometro”: Circolare Entrate sulle comunicazioni telematiche al fisco

L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, ciò per il contrasto dell’evasione fiscale.

Al fine di fornire gli opportuni chiarimenti **l’Agenzia delle Entrate** ha adesso emesso la **circolare n. 24/E del 30 maggio 2011**.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha attuato quanto contenuto nel citato art. 21 con la definizione dei soggetti obbligati alla comunicazione, dell’oggetto e degli elementi da indicare nella stessa, delle modalità tecniche di trasmissione dei dati e dei termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all’Agenzia.

L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer).

In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate entro il :

- **31 ottobre 2011**, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Per il periodo d'imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell'imposta.

A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all'Agenzia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Soggetti obbligati

L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi ai fini dell'IVA.

Sono, infatti, obbligati alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

Pertanto, rientrano nell'obbligo anche gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 13

della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali

Il provvedimento si occupa anche della situazione in cui, a seguito di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali, uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulti estinto.

In tale situazione, l'obbligo ricade sul soggetto che, a seconda dei casi, subentra negli obblighi di quello estinto.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti essenziali del D.p.r. 633/72.

Tali operazioni sono, pertanto, da individuare:

- nelle operazioni imponibili;
- nelle operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all'esportazione (articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto);
- nelle operazioni esenti, di cui all'articolo 10 del decreto.

Per conseguenza, sono ritenute operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA quelle fuori campo di applicazione dell'IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Esonerati i soggetti che si trovano nel regime dei minimi

Inoltre, i soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono esonerati dall'obbligo di comunicazione giacché l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l'esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi.

Ciò, ovviamente, fino a quando permangono le condizioni per rimanere in tale regime.

Infatti, avverte la neo circolare che l'esclusione non opera, qualora in corso d'anno il regime in parola cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, l'effettuazione di cessioni all'esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l'effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro).

In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime

fiscale semplificato.

Regime del margine e regime del reverse charge

Rientrano nell'obbligo comunicativo in parola sia le operazioni soggette al regime del margine che quelle soggette al regime del reverse charge.

In particolare, nel caso di operazioni rientranti nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, va comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad IVA.

In sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo IVA.

Le operazioni del 2010

Relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione già dall'anno 2010, la comunicazione deve essere effettuata anche nelle ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura.

Cessioni gratuite

Debbono essere, altresì, comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa.

Pluralità di contratti

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano l'applicazione del criterio del valore normale di cui all'art. 13, comma 3, del D.P.R. 633/72.

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (**contratti di locazione, noleggio, concessione**, ecc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad es., **compravendita**), il superamento della soglia di 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.

Sempre ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia, per i **contratti tra loro collegati**, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

In proposito, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il collegamento negoziale, sia che trovi la sua fonte nella legge ovvero nell'autonomia negoziale delle parti, è essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante

una pluralità coordinata di contratti; tale collegamento può, tra l'altro, riguardare sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo.

Pertanto, ai fini della comunicazione in parola, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento.

Pagamenti frazionati

A fronte del pagamento frazionato del **corrispettivo** relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tracciato record.

Indicazione della data dell'operazione

In tali casi (pagamenti frazionati), nel campo "data dell'operazione", va indicata la **data di registrazione** dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite (art. 6 del DPR 633/72).

Ciò vale per i contratti che prevedono corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

Pertanto, nel caso di cessioni di beni per un importo di 10.000 euro, con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di 2.500 euro, nel tracciato record dovrà essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno, pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo "data dell'operazione" la data di registrazione dell'operazione stessa.

Esoneri per l'anno 2010

In sede di prima applicazione dell'obbligo di comunicazione e, quindi, per le operazioni relative all'anno d'imposta 2010, il provvedimento ha previsto l'esclusione dalla comunicazione sia delle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo inferiore a 25.000 euro, sia delle operazioni, di qualsiasi importo, per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.

Operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione

Il provvedimento alcune esclusioni di carattere oggettivo dall'obbligo di comunicazione; una ulteriore esclusione è stata introdotta dall'art. 7, comma 2, lettera o) del D.L. 13 maggio 2011.

Pertanto, nella comunicazione non devono essere inserite le informazioni relative:

- alle **importazioni**;

- alle **esportazioni** di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), poiché si tratta di operazioni già conosciute dall'Amministrazione finanziaria (l'obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle c.d. esportazioni indirette di cui alla successiva lettera c dell'art. 8, ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali, e delle c.d. triangolazioni comunitarie, di cui all'art. 58 del D.L. n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni);

- alle **cessioni** di beni ed alle **prestazioni** di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. **black list**.

Infatti, queste operazioni sono già monitorate, a partire dal 1° luglio 2010;

- alle **operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** (quali quelle connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica, quelle relative ai contratti di mutuo e relative agli atti di compravendita di immobili);

- alle **operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'Iva**, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Inoltre, **sono escluse dalla comunicazione anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario**.

Le informazioni relative a tali operazioni, infatti, sono già acquisite mediante i modelli INTRA ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES, ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

Sono, inoltre, esclusi da tale adempimento i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 30 maggio 2011)

2) "Spesometro": Elementi da indicare nella comunicazione telematica

Nella comunicazione telematica da inviare all'Agenzia delle Entrate andranno indicati tutti gli

elementi utili per individuare i soggetti e le operazioni.

I dati che devono essere riportati nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l'importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del DPR 633/72, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.

Ne consegue che l'operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di 3.000 euro scende al di sotto di detto limite; se invece l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite dei 3.000 euro e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato.

Analogamente l'operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore al limite di 3.000 euro, supera detto limite.

Nell'ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

L'acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA anche in caso di emissione della fattura salvo che, come già evidenziato, per le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

Per tutte le altre operazioni soggette all'obbligo di comunicazione, effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, privi di codice fiscale, è sufficiente comunicare i seguenti dati:

- indicare per le persone fisiche il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale;
- per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Devono essere comunicati i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'Iva applicata o la specifica che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'Iva.

Infine, per l'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72, o, in

manca di obbligo, al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Nel tracciato è stato previsto un apposito campo "Importo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura", dove dovranno essere inserite le singole operazioni attive documentate con fattura con IVA non esposta. Trattasi, ad esempio, delle operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati che applicano il regime del margine (art. 36 del Decreto n. 41 del 1995), o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per

i servizi singoli acquisiti applicano la disciplina prevista dall'art. 74-ter del DPR 633/72 e dal D.M. 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui "deve essere emessa la fattura di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza separata indicazione dell'imposta".

Al riguardo, tali operazioni costituiscono, a loro volta, per i soggetti che acquistano tali prodotti da altre agenzie o tour operator, acquisti con IVA non esposta ed indetraibile.

Inoltre, nelle ipotesi di attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale e internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari), le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermedie, riguardano le fatture emesse da quest'ultime per le provvigioni che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell'attività di intermediazione.

In tal caso, oggetto dell'adempimento sono le operazioni il cui corrispettivo, secondo le condizioni contrattuali, sia pari o superiore a 3.000 euro.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 30 maggio 2011)

3) "Spesometro": Termini di invio della comunicazione e sanzioni

Il nuovo adempimento (comunicazione telematica), che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Solo per l'anno d'imposta 2010, il suddetto termine è stato posticipato, dal provvedimento, al 31 ottobre 2011.

Per le operazioni relative all'anno d'imposta 2010, l'importo delle operazioni da comunicare è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

E' consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.

Applicabile il ravvedimento operoso

Scaduto il suddetto termine, si potrà applicare l'istituto del ravvedimento operoso.

Sanzioni

L'art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010 dispone che "Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 30 maggio 2011)

4) Piccola proprietà contadina, agevolazione ok dopo i 5 anni

La regola vale anche per i terreni ceduti prima del 30 giugno 2001. I piccoli proprietari contadini non decadono dall'agevolazione fiscale ad hoc se mantengono i diritti sul terreno o se continuano a coltivarlo per almeno 5 anni. Una regola che vale anche per i terreni acquistati prima del 30 giugno 1996 e comunque rivenduti prima del 30 giugno 2001. L'unico limite in questo senso è rappresentato dalla definitività dell'atto di recupero delle agevolazioni per mancata impugnazione o per un giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Sono questi i chiarimenti contenuti nella **circolare n. 25/E del 30 maggio 2011**, con cui **l'Agenzia delle Entrate** detta le linee guida per la gestione del contenzioso pendente, invitando gli uffici ad abbandonare le controversie non più sostenibili alla luce di queste indicazioni.

In particolare, le disposizioni del decreto legislativo n. 228/2001, che hanno abbassato da dieci a cinque anni il periodo nel quale i beneficiari non possono vendere il fondo senza perdere le agevolazioni fiscali, si applicano senza limiti temporali e, quindi, anche per gli atti di acquisto

stipulati prima del 30 giugno 1996 e rivenduti prima del 30 giugno 2001.

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 109 del 30 maggio 2011)

5) Monopoli & lotto: istituiti codici tributo

Emessa apposita risoluzione di istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme una tantum e dei diritti di scritturazione in materia di rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto di cui alle leggi 22 dicembre 1957, n. 1293 e 2 agosto 1982, n. 528 e loro successive modificazioni:

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle somme in parola, mediante il citato modello F24 Accise, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

“2848” denominato “Corrispettivo una tantum dovuto per la titolarità delle rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto - l. n. 1293/1957 e l. n. 528/1982 e loro successive modificazioni”;

“2849” denominato **“Diritti di scritturazione inerenti alla stipula del contratto di appalto della rivendita di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto”**.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 60 /E del 30 maggio 2011)

6) Extraue espulsi in attesa di istruzioni per sanatoria lavoro domestico

Ministero interno blocca il precedente via al riesame.

Il Ministero dell’interno con una nuova circolare (n. 4027 del 26 maggio 2011) emanata a distanza di due giorni dalla prima (n.3958 del 24 maggio 2011) blocca le disposizioni impartite in materia di riammissione nella regolarizzazione dei lavoratori domestici del 2009 dei soggetti espulsi che non hanno fatto ingresso nel loro Paese.

La sentenza del Consiglio di Stato del 10 maggio 2011 ha stabilito che una condanna per non aver obbedito a un’espulsione (art. 14, comma 5-ter Dlgs 286/1998) non impedisce la regolarizzazione.

Il Ministero dell'interno, dopo aver preso atto della sentenza aveva adeguato le istruzioni per le Prefetture in tal senso.

Adesso, invece, ha deciso per la sospensione di quelle istruzioni che prevedevano il riesame delle domande respinte, al fine di approfondire e meglio interpretare la sentenza.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 30 maggio 2011)

7) Cessione del quinto della pensione: Variazione tasso di riferimento della Convenzione INPS

La Banca Centrale Europea in data 1° aprile 2011 ha aumentato di 25 punti base la misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR).

Ne consegue che i tassi di riferimento da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 7 della Convenzione quadro finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS - approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con le delibere n. 51 del 15 maggio 2007 e n. 105 del 25 luglio 2007 - subiscono le seguenti variazioni:

- Per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro = da 7,70% a 7,95%;
- per i prestiti al di sopra dei 5.000 euro = da 6,80% a 7,05%.

Le suddette modifiche saranno operative con decorrenza 1° giugno 2011.

(INPS, messaggio n. 11701 del 27 maggio 2011)

8) Commercialisti: Guida operativa alle erogazioni liberali verso il non profit

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito (www.cndcec.it) il 30 maggio 2011 la guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli enti non profit e al 5 per mille, composta da 55 pagine, documento che è accompagnato da un file in excel che calcola la convenienza fiscale per privati e imprese.

Tutto ciò al fine di consentire di donare in maniera responsabile.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l